



Città di Chiaravalle Centrale

Provincia di Catanzaro

Via Castello – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798

tel. 0967.91031 – fax 0967.92211

www.comune.chiaravallecentrale.cz.it - PEC comunechiaravallecentrale@asmepec.it

Ordinanza contingibile ed urgente n. 95 del 28 gennaio 2021

Oggetto: Misura profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19. Ordinanza quarantena.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e successivamente l'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid – 19 come pandemia;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Vista la Circolare del Ministero della Salute Direzione Generale Della Prevenzione Sanitaria Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Covid-19 "Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" n. 32850 del 12.10.2020.

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione, del ...omissis.... prot. n. ...omissis.... acquisita al protocollo di questo Ente in data ...omissis.... al n. ...omissis...., mediante la quale comunica per ...omissis.... nat* in ...omissis.... il ...omissis.... e residente

in ...omissis.... alla Via ...omissis...., la necessità di avviare la misura della quarantena obbligatoria a causa di contatto con soggetto positivo al COVID-19 per giorni 14 a far data dal ...omissis.... e fino al ...omissis.... compreso e che in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento;
- il divieto di contatto sociale;
- il divieto di spostamento e viaggi;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Ritenuto necessario adottare idonea misura cautelativa di quarantena obbligatoria anche nei confronti della figlia minore con essa convivente ...omissis.... nat* a ...omissis.... il ...omissis...., per contatto con soggetto positivo al COVID-19;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

ORDINA

1. che ...omissis.... nat* in ...omissis.... il ...omissis...., ...omissis.... nat* in ...omissis.... il ...omissis...., entramb* residenti in ...omissis.... alla Via ...omissis...., siano sottopost* in via cautelativa alla misura della quarantena obbligatoria a causa di contatto con soggetto positivo al COVID-19 nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, presso la suddetta residenza, per giorni 14 a far data dal ...omissis.... e fino al ...omissis.... compreso, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Catanzaro;
2. alla Polizia Municipale, all'ASP di Catanzaro, al Comando Stazione Carabinieri sede di Chiaravalle Centrale, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;
- la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Catanzaro, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Polizia Municipale di Chiaravalle Centrale, al Comando Stazione Carabinieri sede di Chiaravalle Centrale;
- che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno ...omissis.... compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Domenico Savio DONATO